



Provincia di Forlì-Cesena

ISTRUZIONE FORMAZIONE POLITICHE LAVORO

Fascicolo n. 2012/15.09.02/000003-01

DETERMINAZIONE N. 45 del 10/01/2012

OGGETTO: APPLICAZIONE PENALIZZAZIONI PER SITUAZIONI DI UTENTI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DECRETO 297/02 AI CENTRI PER L'IMPIEGO DI FORLÌ, DI CESENA E DI SAVIGNANO SUL R. CHE NON SI SONO PRESENTATI ALLA CONVOCAZIONE PER IL PREVISTO COLLOQUIO NEL MESE DI OTTOBRE 2011

LA TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA “POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI PER L'IMPIEGO”

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 20/12/2011 n. 120387/238 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Provincia di Forlì-Cesena relativo all'anno 2012;
- la deliberazione della Giunta Provinciale del 28/12/2011 n. 122357/580, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012 (P.E.G.), nonché il Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) per l'esercizio finanziario 2012;

Viste:

- la L. n. 241/90 e succ. modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 1, che fissa i principi cui deve essere informata l'azione amministrativa, e l'articolo 2, che sancisce il principio che il procedimento amministrativo deve essere concluso con l'adozione di un provvedimento espresso;
- la L. n. 15/05 dell'11/2/05 e la L. n. 80/05 riportanti “Modifiche ed integrazioni alla L. 7/8/90 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”, in particolare l'art. 10-bis “comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”, l'art. 21-bis “Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati” e l'art. 21-quater “Efficacia ed esecutività del provvedimento”;
- la L. n. 69 del 18/6/09 riportante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”;

Richiamato il vigente Regolamento della Provincia di Forlì-Cesena relativo all'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed, in particolare, l'articolo 25 "Funzioni e competenze dei Dirigenti" relativo all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visti:

- il D. Lgs. n. 469/97 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della L. n. 59/97 ed in particolare l'art. 6 comma 2 che dispone la soppressione della Commissione Circostrizionale per l'Impiego ed il trasferimento delle relative competenze e funzioni alle Province;
- la L.R. n. 17/05 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1-bis/06, prot. n. 769 del 4/1/06, avente ad oggetto “Attribuzione della responsabilità degli Uffici ambito funzionale Politiche del lavoro”;
- la determinazione dirigenziale n.168/5381 del 21 gennaio 2010, avente ad oggetto “ Posizione Organizzativa di direzione Politiche del Lavoro e Servizi per l'Impiego – Conferimento di incarico alla d.ssa Paola Santini fino al 31/12/2011”;

Visto il D. Lgs. n. 297/02 ed in particolare:

- l'art. 4 comma 1 che prevede interviste periodiche ed altre misure di politica attiva, al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata nei confronti degli utenti in stato di disoccupazione di cui al D. Lgs. n. 297/02;
- l'art. 5 comma 1 lettera b) che prevede la perdita dello stato di disoccupazione, secondo i criteri stabiliti dalla Regione, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione da parte dei CPI nell'ambito delle misure di prevenzione previste dall'art. 4;

Visti gli “Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle province dei principi fissati dal D.Leg.vo 21 aprile 2000, n.181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Leg.vo 19 dicembre 2002, n.297 e del D.P.R.7 luglio 2000, n.442”, approvati dalla Giunta Regionale

Emilia-Romagna nella seduta del 5 maggio 2003, con la deliberazione n.2003/810, integrati e modificati con deliberazione della Giunta Regionale n. 2004/901 del 10/5/2004 ed in particolare il capitolo D), - Stato di disoccupazione – paragrafo D.2.3. mancata presentazione alla convocazione dei servizi per l'impiego, recante gli indirizzi per lo svolgimento da parte dei Centri per l'Impiego delle procedure finalizzate all'applicazione delle penalizzazioni in caso di mancata presentazione alla convocazione dei CPI, con le modalità operative adottate dalle singole Province;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n.260/03, prot. n. 43369 del 10 giugno 2003, avente per oggetto "Recepimento dei provvedimenti regionali applicativi del D. Lgs. n. 181/00 modificato e integrato dal D. Lgs. n. 297/02, approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2003/810 del 5.5.2003";
- la deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n.300/03 del 1° luglio 2003, avente per oggetto "Recepimento e coordinamento delle disposizioni relativa alla disciplina speciale per i lavoratori disabili di cui alla L. 68/99 con il provvedimento regionale applicativo del D. Lgs. n. 181/00 modificato e integrato dal D. Lgs. n. 297/02";
- la deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n.207/04, prot. n. 41598 del 25 maggio 2004, avente per oggetto "Recepimento del provvedimento regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2004/901 del 10/5/2004 di modifica degli indirizzi operativi regionali per l'attuazione dei servizi per l'impiego provinciali, adottati con deliberazioni G.R. n. 1872/00 e n. 810/03";
- la deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n.264/05, prot. n. 54847 del 19/7/2005, avente per oggetto "Indicazioni per l'attuazione dei servizi provinciali per l'impiego nel sistema regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 810/03 e n. 901/04";
- la deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 217/06, prot. n. 41654 del 23/5/2006, avente per oggetto "Stato attuazione ed implicazioni nei servizi provinciali per l'impiego del SILER – presa d'atto";

Considerato che la succitata Delibera provinciale ritiene che le persone iscritte negli elenchi di cui alla L. 68/99 che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al decreto 297/02 e hanno chiesto di usufruire sia dei servizi rivolti alla generalità dei cittadini, sia dei servizi offerti dall'Ufficio per il diritto al lavoro dei disabili, siano soggette alle disposizioni speciali previste dalla L. 68/99, in particolare in merito alle "penalità" di cui all'art. 10 comma 6 L. 68/99, secondo cui le persone disabili che per 2 volte consecutive, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione dell'Ufficio per il colloquio, perdono lo stato di disoccupazione, senza possibilità di riacquisirlo con la sottoscrizione di nuova dichiarazione di immediata disponibilità prima che sia trascorso un periodo di 6 mesi, presso tutti gli Uffici delle Province e dei Centri per l'Impiego della Regione E.R.;

Informata la Commissione Provinciale di Concertazione nella seduta del 23/5/2007 in merito alle modalità di comunicazione agli utenti interessati del provvedimento di perdita dello stato di disoccupato e di applicazione delle previste penalizzazioni introdotte dalla richiamata Delibera di G.R.;

Preso atto delle disposizioni in materia di semplificazione previste dalla richiamata Legge n. 69/2009, in vigore dal 1° gennaio 2010, finalizzate anche al progressivo superamento delle pubblicazioni in forma cartacea, si ritiene di stabilire che la comunicazione agli utenti interessati, ad esclusione degli utenti iscritti anche negli elenchi della Legge n. 68/99, valida a tutti gli effetti di pubblicità legale, è effettuata tramite pubblicazione nell'Albo pretorio telematico della Provincia, oltre che nel proprio sito web;

Esaminate le istruttorie pervenute dai Centri per l'Impiego di Forlì, di Cesena e di Savignano sul Rubicone relative alla mancata presentazione a seguito di convocazione al CPI sia per il 1° colloquio di orientamento che per il colloquio di verifica degli impegni assunti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 297/02, nonché per i lavoratori obbligatori di gruppo concordati il giorno della stipula del patto da utenti in stato di disoccupazione per effetto della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed in particolare:

1. istruttoria pervenuta dal Centro per l'Impiego di FORLÌ relativa a utenti che non si sono presentati alla convocazione fissata dal C.P.I./Sedi Decentrate, comprensive di eventuale documentazione presentata dagli interessati o agli atti del C.P.I. al fine di giustificare l'assenza:
 - 1.1 nota del 25/11/2011 referita a n. 66 nominativi non presentati al colloquio/laboratorio obbligatorio di gruppo alla data fissata e per il quale è trascorso il termine di 10 giorni da suddetta data, senza che il CPI abbia ricevuto alcuna documentazione attestante l'impedimento o l'impegno alla presentazione;
2. istruttoria pervenuta dal Centro per l'Impiego di CESENA relativa a utenti che non si sono presentati alla convocazione fissata dal C.P.I./Sedi Decentrate, comprensive di eventuale documentazione presentata dagli interessati o agli atti del C.P.I. al fine di giustificare l'assenza:
 - 2.1 nota del 6/12/2011 referita a n. 10 nominativi non presentati al colloquio/laboratorio obbligatorio di gruppo alla data fissata e per il quale è trascorso il termine di 10 giorni da suddetta data, senza che il CPI abbia ricevuto alcuna documentazione attestante l'impedimento o l'impegno alla presentazione;
3. istruttoria pervenuta dal Centro per l'Impiego di SAVIGNANO SUL RUBICONE relativa a utenti che non si sono presentati alla convocazione fissata dal C.P.I./Sedi Decentrate, comprensive di eventuale documentazione presentata dagli interessati o agli atti del C.P.I. al fine di giustificare l'assenza:
 - 3.1. nota del 24/11/2011 referita a n. 22 nominativi non presentati al colloquio/laboratorio obbligatorio di gruppo alla data fissata e per il quale è trascorso il termine di 10 giorni da suddetta data, senza che il CPI abbia ricevuto alcuna documentazione attestante l'impedimento o l'impegno alla presentazione;

Considerato che occorre provvedere alla valutazione delle singole situazioni descritte nelle istruttorie, ai fini dell'eventuale determinazione delle penalizzazioni previste nei casi di mancanza di giustificato motivo, ovvero perdita dello stato di disoccupazione e divieto per 2 mesi di rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nei C.P.I. della Regione E.R. o 1° rifiuto ingiustificato per gli iscritti negli elenchi della L. 68/99;

DETERMINA

1) di *non giustificare* **n. 93 utenti**, di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, data l'assenza e/o le insufficienti motivazioni alla mancata presentazione alla convocazione per il sostenimento del colloquio previsto dal D. Lgs. n. 297/02 e dei laboratori obbligatori di gruppo, con la conseguente perdita dello stato di disoccupazione e divieto per 2 mesi di sottoscrivere una nuova dichiarazione di immediata disponibilità nei C.P.I. della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, trascorso un periodo minimo di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle persone interessate, senza che siano state presentate richieste di riesame al Servizio provinciale per il tramite del Centro per l'Impiego competente e salvo eventuale provvedimento modificativo di valutazione di tali richieste di riesame o dell'esercizio del potere di autotutela;

2) di *non giustificare* **n. 5 utenti**, di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, iscritti negli elenchi di cui alla L. 68/99, che non si sono presentati alla convocazione per il sostenimento del colloquio previsto dal D. Lgs. n. 297/02, data l'assenza e/o le insufficienti motivazioni alla mancata presentazione alla convocazione, con applicazione delle previste penalizzazioni in virtù della speciale disciplina prevista dalla L. 68/99 – art. 10 comma 6 - che prevede la specifica penalità (perdita stato di disoccupazione con divieto per 6 mesi di rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nei CPI della Regione E.R., dietro trasferimento del domicilio) solo dopo il secondo rifiuto consecutivo ingiustificato;

3) di *stabilire* che la comunicazione agli utenti non giustificati di cui all'Allegato 1), per le motivazioni indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si intende effettuata e valida a tutti gli effetti di pubblicità legale tramite pubblicazione per un periodo di 20 giorni dalla data del presente provvedimento, espressamente indicato nell'Allegato 1), in:

- albo pretorio telematico della Provincia di Forlì-Cesena;

- sito della Provincia di Forlì-Cesena – sezione lavoro – www.provincia.fc.it/lavoro;
- bacheca dei Centri per l’Impiego e delle sedi decentrate della Provincia di Forlì-Cesena;
- organizzazioni sindacali dei lavoratori di Forlì e di Cesena;
- ufficio Consigliera Pari Opportunità presso la Provincia di Forlì-Cesena (Piazza G. B. Morgagni n. 9 Forlì);

4) di *stabilire* che:

- è ammessa la presentazione da parte degli utenti ritenuti ingiustificati di richieste di riesame, anche per il tramite del competente Centro per l’Impiego, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione prevista al punto 3) ed entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata per le persone iscritte negli elenchi della L. 68/99, ritenendo valida la data di “arrivo” all’Ufficio, per la conseguente valutazione da parte della stessa Titolare di Posizione Organizzativa con proprio unico provvedimento, modificativo del presente atto limitatamente alle situazioni oggetto di riesame, con immediata efficacia ed esecutività dalla data di tale ultimo provvedimento;
- trascorsi 20 giorni dalla data di pubblicazione prevista al punto 3) e 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con R/R dagli utenti iscritti negli elenchi della L. 68/99 senza che si sia dovuto provvedere al provvedimento modificativo della presente determinazione in esito a richieste di riesame o per l’esercizio dell’autotutela, il presente provvedimento diviene definitivamente esecutivo, con immediata applicazione delle prescritte penalizzazioni (rispettivamente dal 21° e dall’11° giorno);
- è ammesso ricorso, in esito alle richieste di riesame, da parte degli stessi interessati in via amministrativa all’Amministrazione Provinciale entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito del riesame oppure, in alternativa, ricorso in via giurisdizionale nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni dalla ricezione della comunicazione dell’esito del riesame;

5) di *stabilire* che il presente provvedimento acquista pertanto:

- efficacia ed esecuzione differita per un periodo di 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione prevista al punto 3) e per un periodo di 10 giorni a partire dalla ricezione da parte degli interessati iscritti negli elenchi della L. 68/99 della comunicazione con raccomandata R/R, salvo eventuale provvedimento modificativo del presente atto a seguito di richieste di riesame o dell’esercizio del potere di autotutela;

6) di *trasmettere* il presente atto agli Uffici “Area Lavoratori” dei Centri per l’Impiego di Forlì e di Cesena, all’Ufficio del Centro per l’Impiego di Savignano sul R. ed all’Ufficio “Diritto al lavoro dei disabili” di questo Servizio per gli eventuali adempimenti di propria competenza, in particolare per la pubblicazione immediata dell’Allegato 1) della presente determinazione;

7) di *trasmettere* la comunicazione agli utenti iscritti negli elenchi della L. n. 68/99 ritenuti non giustificati di cui all’Allegato 2) della presente determinazione, riportante i motivi che hanno determinato l’applicazione delle penalizzazioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 810/03 modificata dalla n. 901/04, nonché l’informativa circa la possibilità di presentare avverso il presente provvedimento richiesta di riesame entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito al precedente punto 4);

8) di *trasmettere*, successivamente alla valutazione di eventuali richieste di riesame, gli elenchi di cui all’Allegato 1) e 2) della presente determinazione, relativi agli utenti che hanno perso lo stato di disoccupazione, ai C.P.I. della Regione Emilia-Romagna, tramite le rispettive Province, come previsto dagli indirizzi regionali della Delibera citata – capitolo D.2.3. - per opportuna informazione e per eventuali adempimenti di propria competenza;

9) di *trasmettere*, successivamente alla valutazione di eventuali richieste di riesame, gli elenchi di cui agli Allegati 1) e 2) della presente determinazione, relativi agli utenti che hanno perso lo stato di disoccupazione, anche alle sedi I.N.P.S. di Forlì e di Cesena per gli eventuali adempimenti di propria competenza;

10) di *trasmettere* copia del presente atto al Servizio Segreteria/Affari Generali per il seguito di competenza.

Forlì, 10 gennaio 2012

Firma
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ISTRUZIONE FORMAZIONE POLITICHE LAVORO
SANTINI PAOLA